

PROVVEDIMENTO D.L. 208/2024 - Decreto emergenze

13 gennaio 2025

Il disegno di legge di conversione del [decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208](#) - recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ([Atto Camera n. 2184](#)) - è assegnato in sede referente alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente).

Il decreto-legge 208/2024 è costituito da 2 capi e 10 articoli. Il Capo I (articoli 1-7) reca "Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza", mentre il Capo II (articoli 8-10) reca disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR.

Di seguito si dà sinteticamente conto delle disposizioni recate dal decreto, raggruppando le stesse per capo e per materia.

Per approfondimenti si rinvia al [dossier](#).

Emergenze - Ambiente e territorio

L'**articolo 2** reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni finalizzate alla realizzazione di **impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela**. Il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di tali impianti è attribuito al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che si avvale della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore (comma 1). Sono inoltre disciplinati la copertura finanziaria degli oneri, nel limite di spesa di 100 milioni di euro (comma 2), l'utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario (comma 3) e l'attività del soggetto attuatore (comma 4).

I commi 5 e 6 recano invece **proroghe di termini**: viene prorogato al 30 giugno 2025 il termine ultimo fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio (comma 5) ed è prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico (comma 6).

L'**articolo 3, comma 1**, inserisce nella legge di bilancio 2024 il nuovo comma 489-*bis* ai sensi del quale, in relazione ad eventi celebrativi del **Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025** nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il **supporto delle strutture operative di protezione civile** può essere chiesto anche dal Commissario straordinario.

L'**articolo 3, commi 2 e 3**, detta disposizioni relative alla situazione di **emergenza sull'isola di Ischia**.

L'**articolo 5, commi 1 e 2**, prevede il trasferimento all'**Autorità per la Laguna di Venezia**-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, si autorizza il suo Presidente a conferire incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa.

Emergenze - Affari sociali

L'**articolo 1, commi 1-7**, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare viene prevista la predisposizione di un **piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale**, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-

San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo. Per la realizzazione di tale piano, che dovrà essere approvato con delibera del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa complessiva di **180 milioni di euro nel triennio 2025-2027**.

L'**articolo 6** modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di **destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF**, adeguando la disposizione sul **numero delle categorie di intervento** a quanto **previsto dalla disciplina previgente** e stabilendo che gli interventi relativi al **"recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche"** possono essere finalizzati anche alla **prevenzione**.

Emergenze - Trasporti e lavoro

L'**articolo 4, commi 1-3**, prevede la proroga rispettivamente di ulteriori 24 e 22 mesi dell'operatività delle **Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari**. Agli oneri conseguenti, pari complessivamente a circa **9,9 milioni di euro per il 2025** e **10,1 milioni di euro per il 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

L'**articolo 4, comma 4**, prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie - come nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali - accedono al Programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL). A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Il **comma 5**, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione - di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 - costituita per assicurare il coordinamento della fase attuativa del PNRR, proroga per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse già stanziare per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizzando una spesa di euro 562.277 per ciascuno di tali anni.

Il **comma 6**, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero medesimo in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'**articolo 5, commi da 3 a 5**, proroga di quarantotto mesi la gestione diretta da parte del Commissario straordinario della **Funivia Savona San Giuseppe**, prevedendo che tale termine possa essere prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non oltre il 31 dicembre 2026. Inoltre, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i compiti, le funzioni e le risorse del Commissario Straordinario siano trasferiti al Presidente della Regione Liguria. A quest'ultimo, in qualità di Commissario straordinario, è inoltre attribuita la facoltà di nominare un sub-commissario, retribuito con le modalità attualmente previste. Conseguentemente il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario.

Emergenze - Sport e cultura

L'**articolo 7** reca disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle **elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva**. In particolare, tale articolo esclude, in via interpretativa, l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti. Infatti si prescrive espressamente che agli enti pubblici che hanno

anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate. Decorso tale termine viene prevista la nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.

Emergenze - Istituzioni

L'**articolo 1, comma 8**, interviene sulla disciplina della **copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti** introducendo la possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante. L'incarico può essere attribuito per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.

Norme per l'attuazione del PNRR

L'**articolo 8** reca misure urgenti per l'attuazione della **riforma numero 4 del capitolo Repower** del PNRR. In particolare, tale articolo reca norme finalizzate allo sviluppo dei **contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili**. L'articolo demanda a un **decreto interministeriale** la definizione: delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione; nonché delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa. Tale **limite di spesa** è fissato in **45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027**, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'**articolo 9** interviene sull'articolo 26 del D.L. 144/2022, inserendovi il comma 4-*bis*, ai sensi del quale l'adozione delle norme in materia di **istituti tecnici**, attuative della **Riforma 1.1 della M4C1** del PNRR, è demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, e non invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione.

Entrata in vigore

L'**articolo 10** dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal **31 dicembre 2024**.

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.